

FATTO

Con atto depositato il 16 settembre 2014, preceduto da rituale invito a dedurre, la Procura regionale ha citato in giudizio la signora [omissis], chiedendone la condanna al pagamento in favore dell'Erario della somma di € 21.183,60, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Esponde la Procura che con sentenza n. 2 del 10 gennaio 2012 il Tribunale di Perugia ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione (ora MIUR) al risarcimento dei danni derivanti da un incidente occorso (nel 2001) ad uno studente della Scuola Media Statale [omissis]. Era accaduto che durante una lezione di musica, con la presenza in aula della prof.ssa [omissis], uno studente aveva riportato un serio trauma oculistico - con invalidità permanente al 7% - a seguito del lancio di una gomma da parte di un compagno di classe.

In conseguenza di ciò, i genitori del minore adirono le vie legali, citando in giudizio l'Amministrazione scolastica, atteso che i tentativi di una composizione transattiva non avevano prodotto risultati.

All'esito del giudizio il Giudice civile, come detto, ha condannato l'Amministrazione Scolastica (€ 14.005, 02 per danno non patrimoniale, il resto, fino a un totale di € 21.183,60 per danno patrimoniale, spese di giudizio, consulenza tecnica di parte, interessi e rivalutazione).

Sostiene la Procura la sussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità e cioè del danno erariale, pari all'anzidetta soma di € 21.183,60.

Quanto all'elemento soggettivo, dopo essersi soffermata sul quadro giuridico di riferimento, relativo alla responsabilità degli insegnanti e all'azione di rivalsa nei loro confronti in caso di condanna dell'Amministrazione Scolastica, e dopo aver concluso (peraltro in sintonia con la disposizione normativa di portata generale recata dall'art. 1 della L. 14/01/1994, n. 20) che per affermare la responsabilità degli insegnanti (anche nei casi in cui venga esercitata l'azione di rivalsa) occorre che la condotta antiggiuridica lesiva sia connotata da dolo o colpa grave, la Procura ha ravvisato nel comportamento della prof.ssa [omissis] la colpa grave, posto che ella venne meno al controllo assiduo sugli alunni, violando in tal modo un precipuo dovere di servizio.

La Procura trae elementi a sostegno del severo giudizio (di condotta antiggiuridica connotata da colpa grave) dalla sentenza civile richiamata, laddove in alcuni passaggi il Giudice civile aveva stigmatizzato il fatto che la [omissis], pur se presente in aula, non era riuscita a mantenere la

disciplina nella classe, in un contesto caratterizzato da disordine e da una certa “anarchia”.

Va detto, per la completezza della ricostruzione, che il Giudice civile a sua volta aveva tratto tale ultimo convincimento dalla sola testimonianza di tre compagni di classe (all’epoca dei fatti quattordicenni).

La difesa erariale, che aveva svolto una difesa concentrata in prevalenza su questioni di rito, non aveva allegato alcuna prova che l’evento dannoso fosse stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.

Quest’ultima non era stata parte nel giudizio civile.

o

Con atto depositato il 25 settembre 2015, si è costituita la prof.ssa [omissis], con il patrocinio dell’avvocato Antonio De Angelis.

Precisa la convenuta di aver appreso della causa risarcitoria promossa dai genitori del minore e degli esiti della vicenda, accaduta nel 2001, solo di recente, a seguito di invito a dedurre.

Di conseguenza aggiunge di non aver potuto reperire, sul fatto storico, adeguate prove testimoniali (i possibili testimoni – Dirigente e collaboratori scolastici – sono deceduti e/o trasferiti; il registro di classe non è reperibile; gli stessi studenti dell’epoca, oggi adulti, non sono facilmente rintracciabili, nè potrebbero ricordare alcunché di preciso del lontano episodio).

Inoltre la convenuta eccepisce l’assenza di colpa grave, significando in proposito che la Procura si sarebbe limitata a citare la sentenza del Tribunale, individuando la colpa grave sulla base di quanto dedotto dal Giudice civile che, comunque, sulla responsabilità dell’insegnante non si era espresso in termini di “gravità”.

Rileva la difesa che la Procura, in merito alla vicenda *de qua* non ha svolto alcuna attività istruttoria.

La stessa difesa eccepisce, altresì, l’assenza del nesso di causalità tra l’asserita condotta gravemente colposa della convenuta e il danno derivato all’alunno.

In proposito segnala la “repentinità” del gesto posto in essere dal minore autore del lancio della gomma, lancio peraltro avvenuto mentre la convenuta con le spalle alla scolaresca, stava

scrivendo alla lavagna.

Alla repentinità del gesto si aggiunge, secondo la convenuta, la sua imprevedibilità, posto che l'insegnante, di spalle, non poteva di certo "prevedere" l'accaduto.

In altri termini, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art 2048 c.c. ha carattere relativo e non assoluto, occorrendo correlarne il contenuto in modo inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni. Questi, all'epoca del fatto, frequentavano la terza media.

Insomma, non si poteva pretendere dall'insegnante una continua ed ininterrotta vigilanza sugli alunni; a maggior ragione considerando che gli stessi frequentavano l'ultima classe delle medie e non erano bambini.

Su questi temi la difesa riferisce giurisprudenza di questa Corte, e anche di questa stessa Sezione, sottolineandone la conformità alle argomentazioni difensive.

Per ultimo, la memoria si sofferma sugli ottimi precedenti di carriera della prof.ssa [omissis], alla quale non si è mai potuto imputare la causazione di incidenti o alcunché di negativo.

Pervenuta la causa all'odierna udienza, le parti hanno concluso riportandosi agli atti scritti.

Motivazioni della decisione

La domanda è infondata e pertanto va rigettata.

Posto che effettivamente la Procura attrice fonda la propria tesi accusatoria sul contenuto della sentenza civile in premessa richiamata e in particolare su taluni giudizi espressi dal Giudice (es. quando descrive il clima di disordine che regnava nell'aula durante la lezione della prof.ssa [omissis]), si ritengono opportune alcune puntualizzazioni.

In primo luogo, quanto agli effetti del giudizio civile sul giudizio di responsabilità, si sottolinea che la giurisprudenza della Corte dei conti è pacifica nell'affermare il principio dell'autonomia e della separatezza tra i due giudizi.

Ed infatti si afferma che *"i rapporti tra il giudizio contabile ed il giudizio civilistico sono governati dai principi dell'autonomia e della separatezza, dovendo il Giudice della Corte dei conti valutare liberamente i comportamenti tenuti dai convenuti, con riguardo alle vicende che avevano condotto alla controversia civile"* (Sez. Cdc Marche, num. 000156 del 23/08/2010).

E si sostiene, ancora, che “ nei casi di responsabilità amministrativa c.d. indiretta il giudizio instaurato presso la Corte dei conti nei confronti del dipendente è del tutto autonomo rispetto a quello civile tra l'amministrazione ed il terzo danneggiato, non comportando le valutazioni del processo civile efficacia preclusiva o vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa (pur potendo il giudice in tale sede autonomamente valutare le risultanze del processo civile); ciò anche perché nel giudizio di responsabilità amministrativa rileva non la colpa semplice dell'amministrazione ma quella grave del dipendente” (Sez. Cdc Sardegna, num. 001055 del 17/10/2007).

Ne consegue che il giudice contabile è libero di valutare autonomamente il materiale probatorio raccolto nel processo civile, atteso che le valutazioni in merito espresse dal Giudice civile non hanno alcuna efficacia preclusiva o vincolante.

Premesso in via generale il punto della giurisprudenza in tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio di responsabilità amministrativa-contabile, occorre tornare alla fattispecie, dove effettivamente la Procura attrice ha fondato la proprie conclusioni esclusivamente sul materiale probatorio raccolto in sede di giudizio civile e sulle valutazioni espresse da quel Giudice.

Si è già visto come il Giudice contabile possa liberamente valutare tale materiale e come non sia vincolato dalle valutazioni del Giudice civile.

A parte ciò, il Collegio rammenta che il processo civile, com'è noto, è sorretto dal c.d. principio dispositivo, in base al quale il Giudice fonda il proprio convincimento sulla base delle allegazioni probatorie delle parti: “iuxta alligata ac probata”.

Nel caso di specie le (uniche) allegazioni probatorie poste all'esame del Giudice civile furono offerte dalla parte attrice (cioè dai genitori del minore), mentre dalla parte convenuta (cioè il Ministero della Pubblica istruzione, e per esso la difesa erariale) non fu dedotta alcuna prova contraria.

Sostanzialmente la difesa erariale, che non ritenne di acquisire e provare una diversa ricostruzione dei fatti, concentrò la propria linea difensiva su questioni di rito e sull'asserito difetto di legittimazione passiva del convenuto.

La prof.ssa [omissis], come risulta, non fu coinvolta nel processo civile e non ne fu di conseguenza parte.

Ne conseguì, in punto di ricostruzione dei fatti, che il Giudice civile, che non poteva fare diversamente, acquisì al processo solo quella ricostruzione proposta dalla parte attrice (attraverso la testimonianza di tre ragazzi) e su quella, con le valutazioni richiamate dall'Attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, fondò il proprio convincimento.

Il Giudice della Corte dei conti, che - come si torna a sottolineare - è libero di valutare il materiale probatorio raccolto in sede civile, è anche libero di valutarne l'insufficienza al diverso fine della affermazione della responsabilità amministrativa.

E nella vicenda "de qua" l'asimmetria probatoria che ha condotto il Giudice civile ad accogliere necessariamente la sola ricostruzione dei fatti offertagli, vale invece ad escludere che la stessa, ai fini che in questa sede interessano, possa costituire una sicura e univoca fonte probatoria in ordine alla ricostruzione del fatto e alla responsabilità contestata alla prof.ssa [omissis], avendo peraltro tale responsabilità caratteri ben diversi da quella civile, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo.

Sotto il profilo soggettivo la legge, com'è noto, prescrive quale elemento costitutivo della responsabilità amministrativa l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

Tale elemento, a parte la possibilità dell'autonomo apprezzamento da parte del Giudice contabile, non può nella presente fattispecie desumersi dalle prove raccolte in sede civile: in primo luogo, perché le stesse, come si è detto, non costituiscono una fonte probatoria certa e univoca, provenendo solo da una delle parti del processo civile; in secondo luogo, perché esulava dalle finalità del detto processo l'individuazione di tale elemento, sul quale infatti lo stesso Giudice civile si è astenuto dal formulare conclusioni.

Pertanto, relativamente alla prof.ssa [omissis], con riferimento al grado di colpa che qui interessa, il processo civile non ha provato oggettivamente la condotta gravemente colposa dell'insegnante, né la Procura con autonoma attività d'indagine ha colmato tale lacuna.

In ogni caso, le testimonianze raccolte in sede civile ([omissis]), pur se indicate dalla sola parte attrice e finalizzate a dimostrare che l'episodio (il lancio della gomma) avvenne in un contesto di disordine e di indisciplina, confermano comunque che al momento del fatto la prof.ssa [omissis] stava spiegando alla lavagna, volgendo le spalle agli studenti, ciò, oggettivamente, porta ad escludere, secondo il Collegio, la prevedibilità dell'evento, stante il carattere repentino dell'azione. Anche sotto questo profilo, pur se fosse possibile imputare all'insegnante un qualche grado di

responsabilità nel disordine che, a detta dei soli testimoni assunti dal Giudice civile, regnava in quel momento nell'aula, non appare tuttavia ravvisabile nella condotta della prof.ssa [omissis] quella grave e inescusabile negligenza che avrebbe potuto qualificare come gravemente colposa la condotta medesima.

A tal riguardo, con riferimento all'*ubi consistam* della colpa grave, la Sezione II centrale di appello di questa Corte (sentenza n.315/2014) ha ritenuto che *“la natura essenzialmente normativa del giudizio in ordine alla sussistenza della colpa grave impone al giudice una doppia valutazione. In primo luogo, occorrerà individuare il paradigma normativo della regola a contenuto cautelare che esprime in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura della condotta sulla quale il legislatore ha riposto l'affidamento per prevenire ed evitare il rischio della conseguenza patrimoniale negativa per l'erario. Acquisiti i contenuti della regola cautelare, se ne verificherà la conoscenza, o la conoscibilità (prevedibilità) da parte dell'agente e le condizioni di operatività (prevenibilità, evitabilità) nelle quali sono state poste in essere le condotte.*

Definito in tal modo il parametro oggettivo di riferimento del titolo soggettivo della colpa grave, occorrerà accertare, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista in ragione delle condizioni concrete della gestione.

In tal senso occorrerà verificare la corretta individuazione da parte dell'agente della situazione gestionale tipica che richiede l'adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare, la sussistenza delle condizioni operative per il loro adempimento, l'inesistenza di circostanze anomale dell'agire che ne impediscano l'osservanza o falsino la percezione dell'agente circa il necessario adempimento degli obblighi cautelari.”

Applicando i riferiti concetti alla vicenda in esame, il Collegio ritiene che la condotta della prof.ssa [omissis], in punto di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità dell'evento occorso durante lo svolgimento della sua lezione, non sia stata caratterizzata da straordinaria incuria o grave negligenza; ciò che ad esempio si sarebbe potuto contestare se l'insegnante avesse lasciato l'aula e di conseguenza fosse venuta meno ai suoi obblighi di vigilanza. Questi esigevano, in concreto, la sua presenza e esigevano altresì anche il mantenimento dell'ordine e della disciplina, dovendosi comunque conciliare tale ultima incombenza con lo svolgimento regolare della lezione (in aula l'obbligazione principale dell'insegnante è “fare” lezione). Questa, anche per unanime riconoscimento dei “testimoni”, si stava svolgendo, essendo l'insegnante alla lavagna, con le spalle alla scolaresca. Che poi gli studenti, durante lo svolgimento della lezione, mentre l'insegnante dava loro le spalle, fossero irrequieti e indisciplinati, è questione che non può imputarsi – a titolo di colpa

grave - alla medesima insegnante, bensì in misura rilevante agli stessi ragazzi, che approfittarono della situazione.

In conclusione, il Collegio ritiene di assolvere la prof.ssa [omissis] per assenza dell'elemento psicologico della colpa grave.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell'Umbria

ASSOLVE

dalla domanda attrice la prof.ssa [omissis].

Visti gli art. 1 e ss. delle L. 19 e 20 del 1994.

Liquida le spese legali in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre CAP e IVA.

Non è luogo a pronuncia sulle spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 25 novembre 2015.

Il Presidente Estensore

f.to Angelo Canale

Depositata in Segreteria il giorno 14 dicembre 2015

Il Direttore di segreteria

f.to Elvira Fucci